

TRIBUNALE DI MILANO
RGE 865/2019 Dr.ssa Galioto
PROMOSSA DA

Creditore procedente (indicazioni omesse ai sensi dell'art. 174 co. 9 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196)

CONTRO

Debitori esecutati (indicazioni omesse ai sensi dell'art. 174 co. 9 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196)

AVVISO DI VENDITA TELEMATICA ASINCRONA

PRIMO ESPERIMENTO

in data 20 maggio 2021 ore 15.00

L'avv. Mara Calembò, con Studio in Basiglio (Mi), Palazzo dei Cigni snc (e-mail segreteria.basiglio@fclegali.it, tel. 0290751665 e fax 0290785079), Professionista Delegato ai sensi dell'art. 591 *bis* cpc, come da provvedimento in data 26/02/2021 del Giudice dell'Esecuzione

AVVISA

- della vendita del diritto di piena proprietà, per l'intero, degli immobili pignorati, in calce descritti;
- che le offerte potranno essere presentate ESCLUSIVAMENTE CON MODALITA' TELEMATICA (vd. paragrafo 1)
- l'eventuale gara si svolgerà in modalità **telematica asincrona**, ex artt. 161 *ter* disp. att. c.p.c. e 2 co.1, lettera h) del D.M. 32/2015 (i rilanci vengono formulati, esclusivamente in via telematica, in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura); (vd. paragrafo 2);
- gestore della vendita telematica :
ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA SPA, sito internet: www.astetelematiche.it
- referente della procedura, incaricato delle operazioni di vendita : AVV. MARA CALEMBÒ;

LOTTO UNICO

Prezzo base € 234.000,00 (euro duecentotrentaquattromila/00)

Offerta minima € 175.500,00 (euro centosettantacinquemilacinquecento/00)

Eventuale gara in aumento minimo di € 4.000,00

Descrizione dell'immobile

In Comune di Milano, via Pinturicchio n. 9: negozio posto al piano terreno composto da due ambienti oltre servizi, con annessa cantina al piano interrato, censito nel catasto fabbricati con i seguenti dati: foglio 317, mappale 194, subalterno 703, via Pinturicchio 9, piano T-S1, z.c. 2, cat C/1, consistenza mq. 70, sup. catastale 81 mq., rendita euro 5.097,43.

Confini da nord e in senso orario:

del negozio: proprietà di terzi, via Pinturicchio, proprietà di terzi, cortile comune.

della cantina: proprietà di terzi, via Pinturicchio, proprietà di terzi, cortile comune.

Provenienza: atto a rogito notaio Mantelli Giorgio, notaio in Milano, del 27 dicembre 2001, rep. 202957, racc. 15620, trascritto a Milano 1 in data 8 gennaio 2002 ai nn. 1073/833.

Descrizione dei beni da perizia: negozio con due vetrine su strada, posto al piano terra e collegato attraverso una scala interna in ferro ad una cantina al piano interrato. Sono presenti un bagno e antibagno con affaccio sul cortile interno.

Menzioni urbanistiche: L'edificio di cui fa parte il bene staggito è iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967.

Conformità edilizia e catastale: il perito ha dichiarato la conformità edilizia (frazionamento e fusione del 3 aprile 2001) e catastale. Ha tuttavia rilevato una lieve irregolarità edilizia rappresentata dall'altezza del piano cantina che misura 218 cm e non 255 cm come da progetto. Il perito ha dichiarato che tale irregolarità non incide sul valore di mercato indicato nella perizia.

Stato occupativo: immobile giuridicamente libero. E' in corso di esecuzione la liberazione.

CONDIZIONI DELLA VENDITA

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: le offerte dovranno essere presentate entro le ore 13.00 del giorno antecedente l'esperimento di vendita fissato nel presente avviso.

L'OFFERTA È IRREVOCABILE. per il termine di 120 gg *ex art.* 571, co 3 cpc, anche per l'ipotesi in cui la vendita venga sospesa.

Saranno dichiarate inefficaci le offerte pervenute oltre il termine stabilito nell'avviso di vendita, le offerte non firmate digitalmente, le offerte inferiori di oltre ¼ rispetto al prezzo base d'asta, le offerte prive della cauzione nella misura indicata, le offerte del tutto prive di cauzione (ovvero qualora nel giorno e nell'ora fissati per la verifica di ammissibilità delle offerte e la deliberazione sulle stesse, il professionista non riscontri l'accredito delle somme dovute a titolo di cauzione, sul conto corrente intestato alla procedura), le offerte pervenute da un presentatore che non coincida con l'offerente (salva l'ipotesi di offerta presentata da avvocato *ex art.* 579 ultimo comma, o 571 primo comma c.p.c., o 583 c.p.c. e l'ipotesi di offerta presentata da più persone, nel qual caso il presentatore deve coincidere con uno degli offerenti), le offerte pervenute da persone non munite della relativa capacità giuridica, o dei poteri di rappresentanza. Saranno, inoltre, escluse le offerte presentate da stranieri soggiornanti e privi di regolare permesso di soggiorno, o stranieri non soggiornanti in assenza di trattati internazionali e condizione di reciprocità.

1) PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le offerte devono essere formulate **esclusivamente con modalità telematiche**, tramite il modulo web "Offerta Telematica" fornito dal Ministero della Giustizia.

Compilazione dell'offerta: l'offerta è compilabile esclusivamente via web ed è accessibile tramite il portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia, dalla scheda dell'immobile, tramite un

pulsante che rinvia al sito del Gestore della vendita (si consiglia di consultare il “Manuale Utente” pubblicato sul portale delle vendite pubbliche).

Sottoscrizione dell’offerta con firma digitale: a pena d’invalidità, l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori accreditati

Modalità di invio dell’offerta: l’offerta dovrà essere inviata a mezzo casella di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it in formato “.zip.p7m”, con oggetto vuoto e priva di testo.

Presentatore: Il presentatore deve coincidere con l’offerente (o nel caso di incapace, o di persone giuridiche o altri enti, con il legale rappresentante) salve l’ipotesi di offerta presentata da avvocato ex artt. 579 ultimo comma o 571 primo comma c.p.c., o 583 c.p.c. e l’ipotesi di offerta presentata da più persone, nel qual caso il presentatore deve coincidere con uno degli offerenti.

Versamento della cauzione: la cauzione dovrà essere versata con bonifico effettuato sul conto corrente della procedura, così intestato: **“Tribunale di Milano RGE865/2019 Esec. Imm.re. - IBAN IT87P0103034211000001905696 - Causale: cauzione asta”** per un importo pari ad almeno il 10% del prezzo offerto e dovrà essere effettuato, a pena di inammissibilità, in modo tale da consentire l’accredito in tempo utile per il giorno e l’ora fissati per la verifica di ammissibilità delle offerte.

Contenuto dell’offerta: l’offerta dovrà indicare, ai sensi dell’art 12, co.1 e 2, DM 32/2015:

- a) i dati identificativi dell’offerente, con l’espressa indicazione del codice fiscale e dell’eventuale della partita IVA;
- b) l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l’anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l’indicazione del referente della procedura, che coincide con il professionista delegato;
- g) la data e l’ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, che dovrà essere indicato in 120 giorni (se sarà indicato un termine superiore, l’offerta sarà inammissibile);
- i) l’importo versato a titolo di cauzione;
- l) la data, l’orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione (nel caso in cui l’attestazione dell’avvenuto pagamento venga indicato il codice TRN (o similare) al posto del CRO nell’apposito campo - in cui possono inserirsi esclusivamente numeri - andranno indicate le 11 cifre presenti dal sesto al sedicesimo carattere del TRN);
- m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l), per la restituzione della cauzione, per il caso in cui non si rimanga aggiudicatari. L’importo verrà reso al netto delle commissioni bancarie;
- n) l’indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l’offerta alla quale saranno inviate le comunicazioni relative all’esperimento di vendita;

o) il recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni relative all'esperimento di vendita;
Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato e non risulti attribuito il codice fiscale, si dovrà indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization. In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà munirsi del codice fiscale italiano da consegnare al delegato unitamente alla prova dei pagamenti del saldo prezzo.

All'offerta dovranno essere allegati:

a) la documentazione attestante il versamento (copia della contabile di avvenuto pagamento) effettuato tramite bonifico bancario sul conto della procedura dell'importo della cauzione;

b) copia del documento d'identità e del codice fiscale dell'offerente;

Se questi è coniugato o unito civilmente in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge o dell'unito civilmente (salvo la facoltà del deposito successivo all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo).

In caso di convivenza registrata con deposito del contratto di convivenza, l'offerente dovrà allegare copia del relativo contratto e dei documenti del convivente in caso di opzione in detto contratto del regime di comunione legale.

Qualora il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale, copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge autenticata da pubblico ufficiale.

c) se il soggetto offerente è minorenni o interdetto o inabilitato o soggetto ad amministrazione di sostegno, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione;

d) se l'offerente è un soggetto non persona fisica, copia del documento da cui risultino i poteri del legale rappresentante che ha sottoscritto l'offerta (visura camerale a non più di tre mesi), nonché copia della delibera assembleare o consiliare che fosse necessaria;

e) se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti al soggetto che effettua l'offerta per atto pubblico o scrittura privata autenticata e copia dei loro documenti d'identità;

f) se l'offerta è presentata da avvocato, copia, anche per immagine, della procura speciale notarile rilasciata dal soggetto nel cui nome offre, oltre a copia del documento d'identità di entrambi.

L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

Pagamento del bollo: l'offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge con modalità telematica come indicato sul portale delle vendite pubbliche, fermo restando che il mancato versamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta, salvo l'avvio delle procedure per il recupero coattivo (il bollo può essere pagato tramite il sito del Ministero della Giustizia <https://pst.giustizia.it> alla sezione "pagamenti telematici").

2) L'ESPERIMENTO DI VENDITA:

Le buste telematiche saranno aperte nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di vendita.

Alle operazioni di vendita possono prendere parte con modalità telematiche le parti, i loro avvocati, i creditori iscritti non intervenuti e i comproprietari non esecutati, nonché gli altri soggetti autorizzati dal referente della procedura ex art. 20 primo comma DM 32/2015.

Gli offerenti e gli altri partecipanti prenderanno parte alle operazioni di vendita collegandosi tramite l'area riservata del sito del Gestore della vendita telematica, accedendo alla stessa con le credenziali personali loro trasmesse, almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita, alla casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta.

Il ritardo sui tempi indicati nell'avviso per l'inizio delle operazioni di apertura buste o di vendita non possono essere oggetto di contestazione da parte degli offerenti.

Il professionista delegato, referente della procedura, verificata l'ammissibilità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita.

L'offerta è irrevocabile per 120 giorni, pertanto si potrà procedere ad aggiudicazione anche in favore dell'offerente che non si colleghi il giorno dell'apertura delle operazioni di vendita.

I dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti ed alle parti della procedura sino alla chiusura definitiva delle operazioni di vendita telematica e il Gestore della vendita telematica procederà a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato.

DELIBERAZIONI SULL'OFFERTA (ART. 572 CPC) ED EVENTUALE GARA TRA GLI OFFERENTI (ART. 573 CPC)

In caso di unica offerta

Se l'offerta è pari o superiore al prezzo-base d'asta sopra indicato si procederà ad aggiudicare all'unico offerente;

Se l'offerta è pari o superiore al 75% del predetto prezzo-base, ma inferiore al predetto prezzo-base d'asta, si procederà ad aggiudicazione all'unico offerente, salvo che siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c., nel qual caso il bene verrà assegnato al prezzo indicato nell'istanza di assegnazione al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c.

In caso di pluralità di offerte:

Si procederà alla gara sull'offerta più alta con aggiudicazione in favore del maggiore offerente anche in caso di mancanza di adesioni alla gara.

Nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, l'immobile sarà aggiudicato all'offerente che per primo avrà depositato la busta.

In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stata raggiunta un'offerta pari al prezzo base d'asta, il bene verrà assegnato al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c.

Il professionista delegato darà avviso agli offerenti, una volta aperte le buste telematiche ed esaminate le offerte, dell'istanza di assegnazione se presente.

La gara sull'offerta più alta avrà durata di **24 ore** a partire dal termine delle operazioni di apertura delle buste e valutazione di ammissibilità delle offerte e verrà avviata dal delegato immediatamente dopo.

Durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita, a pena di inefficacia.

Qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 5 minuti della gara, la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 5 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare i rilanci e così di seguito, sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento.

3) AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione all'esito della gara avrà luogo entro il giorno feriale successivo al termine della gara.

Nell'ipotesi in cui l'avvocato abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare *ex art* 583 c.p.c., dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, rilasciata in data non successiva a quella della vendita, ovvero trasmettergli via p.e.c. detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

Nell'ipotesi in cui il creditore sia rimasto assegnatario a favore di un terzo, dovrà dichiarare al delegato nei cinque giorni successivi all'assegnazione il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito il bene, depositando dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale, oltre ai documenti comprovanti i necessari poteri e autorizzazioni.

In mancanza il trasferimento sarà in favore del creditore. In ogni caso gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

4) SALDO PREZZO

L'aggiudicatario dovrà depositare sul conto corrente della procedura il residuo prezzo (salvo separato versamento di parte del prezzo al creditore fondiario *ex art* 41 TUB), l'importo delle spese necessarie per il trasferimento e la metà del compenso del professionista delegato relativo alla fase di trasferimento della proprietà, importi tutti che il professionista delegato comunicherà all'aggiudicatario entro 10 giorni dall'aggiudicazione, detratto l'importo per cauzione già versato (la quota a carico dell'aggiudicatario per il compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, come previsto dall'art. 2, comma 7, D.M. 15 ottobre 2015, n. 227, ammonta ad euro 697,84 per vendite fino ad euro 100.000,00, euro 1.046,76 per vendite fino ad euro 500.000,00 ed euro 1.395,68 per vendite superiori ad euro 500.000,00, oneri di legge inclusi).

Il termine per il deposito è di 120 giorni dall'aggiudicazione, termine soggetto a sospensione feriale dei termini, ma che non potrà essere prorogato.

Nello stesso termine dovrà essere consegnata al professionista delegato la ricevuta dell'avvenuta operazione a saldo.

Ai sensi dell'art. 1193 c.c. qualunque somma versata dall'aggiudicatario sarà imputata prima alle spese di trasferimento e, poi, al residuo saldo del prezzo, con la conseguenza che ove non venga versato l'importo complessivo necessario al trasferimento, la vendita verrà revocata e l'aggiudicatario verrà dichiarato decaduto con perdita della cauzione prestata.

L'aggiudicatario, quando provvederà a consegnare al delegato la prova dei pagamenti a saldo, dovrà consegnare presso lo studio del delegato gli originali o le copie autentiche delle autorizzazioni, procure e delibere già allegate all'offerta (lettere c, d, e, f), l'originale della procura ex art 583 c.p.c., nonché gli originali delle eventuali richieste relativamente al trattamento tributario da applicare al decreto di trasferimento (quali agevolazioni fiscali).

L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita; in tal caso dovrà darne esplicita comunicazione al professionista delegato e, al più tardi al momento della consegna della prova dei pagamenti, consegnare copia autentica cartacea, o inviare copia autentica informatica del relativo atto notarile.

L'aggiudicatario ha, altresì, la facoltà di subentrare nel mutuo ipotecario contratto dal debitore ex art 508 c.p.c.

Avvertenza per il Creditore Fondiario: Ai fini del versamento diretto da parte dell'aggiudicatario ex art. 41 TUB, il Creditore Fondiario è invitato a depositare in cancelleria e a far pervenire presso lo studio del delegato, prima della data fissata per la vendita, apposita nota dettagliata di precisazione del credito, indicante in maniera chiara e precisa, i criteri adoperati per quantificare la parte del capitale e la parte degli interessi e delle spese ai quali si estende la garanzia ipotecaria, nonché le modalità del versamento da parte dell'aggiudicatario, avvertendo che in difetto di indicazioni in tal senso, il delegato provvederà a far versare sul conto della procedura la differenza dovuta dall'aggiudicatario.

5) LIBERAZIONE DELL'IMMOBILE

Se l'immobile non è ancora stato liberato, a richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode a spese della procedura. L'aggiudicatario, pertanto, è tenuto a dichiarare la propria volontà entro la data del versamento del saldo prezzo.

Dopo l'emissione del decreto di trasferimento, il custode provvederà all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586 c.p.c., secondo comma.

6) AVVERTENZE GENERALI

- Gli immobili vengono posti in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, eventuali servitù attive e passive, apparenti e non apparenti.
- Per le spese condominiali arretrate e non pagate relative all'unità immobiliare in oggetto, qualora non possano venire soddisfatte dalla procedura esecutiva per mancanza dei presupposti di legge, si applica l'art. 63, quarto comma, disp. att. c.c.: "Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente".
- L'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 17, quinto comma, e 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269.
- La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e, comunque, non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
- I beni di cui sopra sono meglio descritti nella relazione di stima a firma del Perito Estimatore che deve essere consultata dall'offerente (**sul portale delle vendite pubbliche sito internet <https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/>**) ed alla quale si fa espresso rinvio, anche per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.
- Le informazioni sul regime fiscale a cui è assoggettata la vendita (imposte sul trasferimento, agevolazioni, ecc.) saranno fornite dal Professionista Delegato, su richiesta degli interessati;
- Il sottoscritto avvisa, altresì, che tutte le attività le quali, a norma dell'art. 576 e seguenti del codice di procedura civile debbono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione, saranno effettuate dal presso il proprio studio, ove gli interessati potranno assumere ulteriori informazioni, ai sensi dell'art 570 c.p.c.
- Per partecipare alle aste non è necessario avvalersi di mediatori ed agenzie. Gli unici ausiliari della procedura esecutiva sono il custode ed il professionista delegato (nonché referente della procedura). Gli annunci di vendita immobiliare contenuti e pubblicizzati presso le Agenzie immobiliari non dipendono né derivano da alcun rapporto fra queste ed il Tribunale e ogni eventuale costo sarà a carico dell'interessato.
- Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alla disciplina di cui al DM 32/2015.

Per ulteriori informazioni contattare lo Studio del sottoscritto Professionista Delegato a mezzo e-mail all'indirizzo segreteria.basiglio@fclegali.it o via fax al num. 0290785079 o telefonicamente al num. 0290751665 il pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00.

Custode Giudiziario: **aw. Mara Calembò** - la visita deve essere prenotata tramite il Portale delle Vendite Pubbliche (<https://pvp.giustizia.it/pvp/>)

PANDEMIA COVID- 19

SI AVVISANO GLI INTERESSATI CHE – SULLA SCORTA DELLE RESTRIZIONI TEMPO PER TEMPO ADOTTATE DALLE AUTORITÀ IN RELAZIONE ALLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – POTREBBERO NON ESSERE GARANTITE LE VISITE IN PRESENZA, CHE VERRANNO SOSTITuite DALL'INVIO DI MATERIALE FOTOGRAFICO E VIDEO.

Basiglio, 08/03/21

Aw. Mara Calembò